

Oggetto: Rilevazione annuale delle condizioni di soprannumero e di eccedenza del personale e dei dirigenti – Anno 2018.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 33 del D.Lgs. 165/2011 nel testo modificato da ultimo dall'art. 16 della Legge n. 183/2011, cd legge di stabilità 2012:

Ricordato che questa disposizione impone a tutte le Amministrazioni Pubbliche di effettuare una ricognizione annuale delle condizioni di soprannumero e di eccedenza del personale e dei dirigenti ed impegna questi ultimi ad attivare tale procedura per il proprio settore sanzionando le pubbliche amministrazioni inadempienti con il divieto di effettuare assunzioni di personale a qualunque titolo e dettando nel contempo le procedure da applicare per il collocamento in esubero del personale eccedente e/o in soprannumero ai fini della loro ricollocazione presso altre amministrazioni ovvero, in caso di esito negativo, alla risoluzione del rapporto di lavoro;

Assunto che la condizione di soprannumero si rileva dalla presenza di personale in servizio a tempo indeterminato extra dotazione organica;

Atteso che la condizione di eccedenza si rileva, invece, sia dalla impossibilità dell'Ente di rispettare i vincoli dettati dal legislatore per il tetto di spesa del personale rappresentato, per gli enti non soggetti al patto di stabilità, dalla spesa del personale anno 2008 mentre, per quelli soggetti al patto, dal valore medio della spesa del personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della L. 296/2006 ovvero 2011/2013;

Dato atto che a decorrere dal 01.01.2013 il Comune di Moretta è Ente soggetto al patto di stabilità ai sensi dell'art. 16, comma 31, del D.L. 138/2011 convertito nella Legge 148/2011, superato nel 2016 dalla Legge 208/2015 (Legge finanziaria 2016) e sostituito dalle regole del pareggi di bilancio;

Accertato dal confronto tra il personale a tempo indeterminato in servizio e quello previsto in dotazione organica non emergono situazioni di soprannumero quanto piuttosto situazioni di carenza di organico in alcuni settori dell'Ente;

Considerato che:

- l'articolo 16, comma 8, del D.L. 95/2012 espressamente prevede "Fermi restando vincoli assunzionali di cui all'articolo 76, del decreto legge n. 112 del 2008 convertito con legge n. 133 del 2008, e successive modificazioni ed integrazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 31 dicembre 2012 d'intesa con la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, sono stabiliti i parametri di virtuosità per la determinazione delle dotazioni organiche degli enti locali, tenendo prioritariamente conto del rapporto tra dipendenti e popolazione residente. A tal fine è determinata la media nazionale del personale in servizio presso gli enti, considerando anche le unità di personale in servizio presso le società di cui all'articolo 76, comma 7, terzo periodo, del citato decreto-legge n. 112 del 2008. A decorrere dalla data di efficacia del decreto gli enti che risultino collocati ad un livello superiore del 20 per cento rispetto alla media non possono effettuare assunzioni a qualsiasi titolo; gli enti che risultino collocati ad un livello superiore del 40 per cento rispetto alla media applicano le misure di gestione delle eventuali situazioni di soprannumero di cui all'articolo 2, comma 11, e seguenti";
- che ad oggi tale decreto non è stato emanato e che gli unici parametri a cui far riferimento sono quelli definiti con decreto del Ministero dell'Interno 10 aprile 2017 "Rapporti medi dipendenti popolazione validi per gli Enti in condizioni di dissesto,

per il triennio 2017/2019” che fissa la media nazionale per i comuni con popolazione da 3.000 a 4.999 abitanti in n. 1 dipendente ogni 150 abitanti;

- che il Comune di Moretta, il quale non versa in condizioni di dissesto, ha una popolazione (al 31.12.2016) di n. 4141 abitanti e dovrebbe avere una dotazione di personale minima di 28 unità di ruolo a fronte delle 17 attualmente in servizio e delle n. 26 previste dalla dotazione organica, alla data dell’ultimo aggiornamento (DGC n. 126 del 06.09.2017);

Ricordato, inoltre, che il Comune di Moretta è Ente privo di dirigenza e che non sono in atto, né sono stati stipulati in tempi recenti, contratti a tempo determinato per alte specializzazioni al di fuori della dotazione organica ai sensi di quanto previsto dall’art. 110, 1° e 2° comma, del D.lgs. n. 267/2000 per cui la verifica del personale in sovrannumero ai sensi dell’art. 16 della Legge 183/2011 ha esito negativo;

Dato atto, ancora, che non occorre procedere alla quantificazione della spesa del personale consolidata con la quota a carico delle Società partecipate CSEA, Alpi Acque, ATL, Fingranda, Consorzio Monviso Solidale in quanto nessun dipendente del Comune di Moretta è in distacco o applicato presso le succitate Società partecipate;

Richiamata, la DGC n. 71 del 12.05.2015 con la quale il presente consesso aveva dato atto ad una restrizione dell’organizzazione dell’Ente sulla base della revisione del fabbisogno del personale mediante il monitoraggio dei profili professionali e la ricognizione di quelli eventualmente eccedenti ai sensi della circolare F.P. n. 4/2014 nell’intento di ridurre la spesa del personale ed il rapporto percentuale tra quest’ultima e le spese correnti;

Richiamata, inoltre la D.G.C. n. 156 del 4.11.2015 con la quale è stata data applicazione al disposto dell’art. 2 co. 3 del D.L. 101/2013 convertito nella L. 125/2013 e dell’art. 2 co. 11 lett. a) D.L. 95/2012 convertito nella L. 135/2012 procedendo al prepensionamento di n. 3 dipendenti in servizio presso la Casa di Riposo Comunale e programmando la risoluzione unilaterale dei rispettivi rapporti di lavoro, secondo le tempistiche indicate dall’INPS;

Richiamate le DGC n. 187 del 23.12.2015 e n. 188 del 23.11.2016 con le quali è stata effettuata ricognizione in oggetto per gli anni 2016 e 2017 dando atto dell’assenza di personale in sovrannumero o eccedenza;

Ritenuto di dover procedere ad analoga ricognizione per l’anno 2018;

Verificato che:

- non si riscontrano situazioni di soprannumero in quanto il personale non eccede la previsione della dotazione organica;
- la dotazione del personale approvata nel processo valutativo in sede di ricognizione annuale in relazione alle esigenze funzionali oppure alla situazione finanziaria, appare in complesso sufficiente a garantire una gestione efficace ed efficiente, sia pure con le carenze in premessa indicate;
- non sussistono eccedenze per ragioni funzionali o finanziarie avendo già questo Ente provveduto a trattare tali situazioni nel 2015 ricorrendo all’Istituto del prepensionamento di cui all’art. 2 co. 11 lett. a) del D.L. 95/2012 convertito nella L. 135/2012;

Visto il D.Lgs. n.267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni;

Acquisiti i pareri favorevoli espressi sotto il profilo della regolarità tecnica dal Segretario Comunale e sotto quello della regolarità contabile dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 come sostituito dall’art. 3, comma 2, lettera b) del D.L. 10.10.2012 n. 174 convertito in Legge n. 213 del 07.12.2012;

Con votazione unanime e favorevole espressa in forma palese,



DELIBERA

- 1) Di procedere, ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 nel testo modificato dall'art. 16 della Legge 183/2001 alla ricognizione annuale della condizione di sovrannumero e di eccedenza del personale, relativamente all'anno 2018;
- 2) Di dare atto che il Comune di Moretta è Ente privo di dirigenza e che non sono in atto contratti a tempo determinato di alta specializzazione ai sensi di quanto previsto dall'art. 110, comma 1° e 2° del D.Lgs. n. 267/2000;
- 3) Di precisare che a seguito della ricognizione effettuata il Comune di Moretta non ha personale in soprannumero rispetto alla dotazione organica né in eccedenza rispetto alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria;
- 4) Di dare atto, che l'Ente non deve avviare, nel corso dell'anno 2018, procedure per la dichiarazione di esubero di personale;
- 5) Di disporre l'inoltro di copia della presente deliberazione al Dipartimento della Funzione Pubblica ed al Revisore dei Conti;
- 6) Di informare, infine, le OO.SS. e le RSU dell'esito della ricognizione.

DOPODICHE' i medesimi componenti la Giunta Comunale con separata ed unanime votazione deliberano di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 per il prosieguo di competenza.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente
Banchio Sergio





Il Segretario Comunale
Mariagrazia Manfredi





Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 come
sostituito dall'art. 3, comma 1 lett. b) del D.L. 10.10.2012 n. 174 convertito in Legge 07.12.2012 n. 213:

Mariagrazia Manfredi



Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 come
sostituito dall'art. 3, comma 1 lett. b) del D.L. 10.10.2012 n. 174 convertito in Legge 07.12.2012 n. 213:

Carla Fino



Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio



ATTESTA

- che la presente deliberazione:

- viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio Comunale e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi dal 19 GEN. 2018 al 03 FEB. 2018 come disposto dall'art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000;
- è stata comunicata, con lettera in data 19 GEN. 2018 ai signori capigruppo consiliari come prescritto dall'art. 125 del D. Lgs. 267/2000.

Moretta, 19 GEN. 2018

Il Segretario Comunale
Mariagrazia Manfredi





DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

29 GEN. 2018

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA IL

- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (3° comma art. 134 D.Lgs 267/2000);
- Immediatamente eseguibile (4° comma art. 134 D.Lgs. 267/2000).

Il Segretario Comunale
Mariagrazia Manfredi



RICORSI

Contro il presente provvedimento è possibile presentare ricorso:

- al T.A.R. del Piemonte entro 60 giorni dalla pubblicazione;
- al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.